



### CLAUSOLE PARTICOLARI

1. L'Armatore cede in noleggio ed il Noleggiatore accetta l'Unità ed il Conducente (di seguito denominato Skipper) proposti per il periodo stabilito.
2. il Noleggiatore verserà l'importo del noleggio ed ogni altro onere accettato all'Armatore o a persona da lui nominata.
3. Le spese della registrazione del presente contratto e qualsiasi altra consequenziale sono a carico del Noleggiatore.
4. L'Armatore s'impegna ad usare tutta la dovuta diligenza per consegnare l'unità al Noleggiatore il giorno ed all'ora indicata in premessa, in buone condizioni di navigabilità, convenientemente armata ed equipaggiata, con piatti, bicchieri, stoviglie ed utensili da cucina, pronta per prendere il mare. Nel caso il Noleggiatore desiderasse prendere in consegna l'unità in un punto diverso da quello stabilito, l'Armatore provvederà a spese del Noleggiatore al trasferimento dell'unità medesima pur restando inteso che il periodo di noleggio avrà inizio nel giorno e nel porto indicato nel contratto.
5. A) Qualora l'Armatore non potesse, per cause a lui imputabili, consegnare l'unità alla data stabilita sarà facoltà del Noleggiatore di pretendere il rimborso della relativa rata di nolo non goduto, oppure, di comune accordo e compatibilmente con altre prenotazioni, prolungare il noleggio di un numero di giorni corrispondenti al ritardo. Ciò varrà per le prime 24 ore di ritardo se il contratto è per un numero di giorni inferiore a 10; per le prime 48 ore se la durata del contratto è compresa tra i 10 e i 20 giorni, per le prime 72 ore se il contratto è superiore a 20 giorni. B) Qualora il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore, nessun rimborso spetterà al Noleggiatore. (come da clausola 22)
6. L'Armatore s'impegna ad assicurare l'unità contro tutti i rischi della navigazione, ivi compresi avaria particolare. L'Armatore sarà anche tenuto ad accendere una polizza d'assicurazione per l'adeguata copertura contro la responsabilità civile del personale di bordo e trasportati.
7. La retribuzione dell'equipaggio è interamente a carico dell'Armatore.
8. E' inteso che il Noleggiatore, entro l'area di navigazione indicata in premessa, ha piena libertà di predisporre il programma della crociera ed i percorsi da compiere compatibilmente con le condizioni meteorologiche che saranno valutate esclusivamente dallo Skipper proposto dall'Armatore ed irrevocabilmente accettato dal Noleggiatore. Allo Skipper è affidata la condotta della navigazione nonché il giudizio sulla sicurezza del porto e del luogo d'ancoraggio e d'ormeggio.
9. L'eventuale eccedenza dei passeggeri dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Armatore il quale si riserva il diritto di richiedere un compenso extra per ogni persona in più.
10. Il Noleggiatore s'impegna a non subnoleggiare o cedere ad altri l'unità ad alcun titolo salvo quanto disposto nella successiva clausola 20. Il Noleggiatore s'impegna altresì ad usare l'unità soltanto per diporto; è vietato il trasporto di merci e passeggeri a pagamento e qualsiasi tipo di commercio. L'inadempimento a tale obbligo comporterà l'immediata risoluzione del contratto ed il pagamento di una penale a carico del Noleggiatore pari al 30% dell'intero nolo, oltre al risarcimento degli eventuali maggiori danni. 11. L'armatore s'impegna a prestare, tramite lo Skipper, tutta l'assistenza necessaria al vettovagliamento di bordo. Le spese relative al vitto tanto dei passeggeri quanto dell'equipaggio saranno a carico del Noleggiatore.
12. Le spese relative al carburante ed ai lubrificanti per il motore e dell'acqua per i servizi sono a carico del Noleggiatore. L'Armatore s'impegna a consegnare l'unità con rifornimenti completi di carburanti, lubrificanti ed acqua ed il Noleggiatore s'impegna a restituirla in tale stato o, in difetto, a rimborsare la parte mancante ai prezzi di mercato rilevati nel porto di consegna.
13. Eventuali spese relative a diritti portuali, tributi doganali, tasse d'ancoraggio, pilota, lavaggio biancheria, saranno effettuate dallo Skipper, ma saranno a carico del Noleggiatore che dovrà rimborsare allo Skipper medesimo all'atto dell'esibizione da parte di questi dei documenti giustificativi.
14. Il Noleggiatore s'impegna a che tutti i croceristi siano provvisti di passaporto o documenti equipollenti ove richiesto dall'itinerario prescelto.
15. Qualora il Noleggiatore o i suoi ospiti, commettessero, in qualsiasi luogo d'approdo una qualunque infrazione delle leggi doganali, qualsiasi sanzione consequenziale sarà a completo carico del Noleggiatore. Ove l'infrazione fosse tale da provocare la confisca dell'unità, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto e il nolo sarà interamente dovuto salvo gli ulteriori danni.
16. Il Noleggiatore s'impegna a riconsegnare puntualmente l'unità all'Armatore nel porto stabilito indicato nel presente contratto, libera da ogni e qualsiasi debito contratto durante il periodo oggetto del presente noleggio. Nel caso in cui la riconsegna non dovesse verificarsi nel giorno e/o luogo stabiliti per fatto del Noleggiatore, eccetto il caso di forza maggiore, questi dovrà corrispondere, con una franchigia di 24 ore da pagarsi pro-rata, un nolo giornaliero pari al doppio del nolo convenuto oltre alle eventuali spese di trasferimento fino al porto di riconsegna. Nel caso in cui la



riconsegna non dovesse verificarsi nel giorno e/o nel luogo stabiliti per causa di forza maggiore, il Noleggiatore sarà tenuto al pagamento del nolo dovuto pro-rata per il ritardo nel caso mantenga la detenzione dell'unità; ove invece non ne mantenga la detenzione, nulla sarà dovuto per il periodo di ritardo, salvo in ambedue le ipotesi, il pagamento da parte del Noleggiatore delle eventuali spese di trasferimento fino al porto di riconsegna. Il Noleggiatore sarà tenuto a riconsegnare l'unità nelle identiche condizioni d'uso e di manutenzione in cui la stessa gli è stata consegnata. In caso di danno sia all'arredamento, attrezzature e corredo di bordo, egli s'impegna prima del suo sbarco a risarcire l'Armatore del danno arrecato, in base ai valori specificati nell'inventario di bordo o in base al prezzo di mercato corrente nel porto di riconsegna.

17. Qualora successivamente alla consegna al Noleggiatore, e per fatto non imputabile al medesimo, l'unità subisca una o più avarie successive all'apparato motore o alle attrezzature veliche o qualsiasi altro impedimento che ne pregiudichi la piena utilizzazione per un periodo superiore alle 24 ore complessive, se la durata del contratto è inferiore ai 10 giorni, alle 48 ore complessive se la durata del contratto è compresa tra i 10 e i 20 giorni, alle 72 ore complessive se il contratto ha durata superiore ai 20 giorni, l'Armatore sarà tenuto a rimborsare al Noleggiatore la rata giornaliera di nolo eccedente il detto periodo oppure a concedere una proroga del contratto corrispondente al periodo di mancata utilizzazione eccedente tali periodi. Il Noleggiatore è tenuto a redigere un verbale in contraddittorio con lo Skipper. Ove peraltro il tempo di fermo da avaria dovesse eccedere rispettivamente i 2, 3, e 4 giorni, ferma restando la franchigia sopra menzionata a favore dell'Armatore, il Noleggiatore potrà invocare la risoluzione del contratto e la restituzione della rata di nolo non goduta.

18. L'Armatore non assume alcuna responsabilità per i ritardi nella partenza o interruzioni della crociera dovuti ad avversità meteorologiche o a contrarie disposizioni delle autorità. In tali casi il contratto di noleggio decorrerà ugualmente per tutto il periodo dell'interruzione anche se l'unità per più giorni non sarà in grado di riprendere il mare.

19. Qualsiasi provento per ritrovamento di relitti o per prestata assistenza o salvataggio, dedotte le competenze spettanti ai membri dell'equipaggio, andrà in parti uguali tra Armatore e Noleggiatore. Deviazioni ragionevoli effettuate per prestare assistenza o salvataggio non sospendono il decorso del contratto.

20. L'Armatore potrà retrocedere dal presente contratto dandone comunicazione al Noleggiatore almeno 30 gg. prima della data fissata per la consegna dell'unità. In questo caso il Noleggiatore avrà diritto al solo rimborso delle somme erogate. Se la comunicazione fosse invece effettuata con preavviso inferiore ai 30 gg l'Armatore dovrà rimborsare le somme percepite aumentate di una penale del 15% degli importi versati. Il Noleggiatore potrà, a sua volta, recedere dal contratto dandone comunicazione all'Armatore almeno 30 gg. prima dell'inizio del contratto; in questo caso, però, egli perderà interamente la somma già versata a titolo d'anticipo. Qualora la comunicazione della rinuncia fosse effettuata con preavviso inferiore a quello indicato, il Noleggiatore sarà tenuto a corrispondere interamente all'Armatore il nolo stabilito, essendo peraltro in questo caso riconosciuta al Noleggiatore medesimo facoltà di subnoleggiare l'imbarcazione a terzi, previa comunicazione scritta all'Armatore e rimanendo responsabile delle obbligazioni assunte con il presente contratto. In ogni caso, ove l'Armatore rinoleggi per il periodo previsto nel presente contratto la stessa unità da diporto, il Noleggiatore avrà diritto alla restituzione di quanto versato, detratto il riscosso dal Noleggiatore e quello effettivamente percepito dai terzi. Le eventuali comunicazioni dovranno essere effettuate a mezzo lettera raccomandata a.r. o telegramma.

21. I diritti di mediazione per la conclusione del presente contratto sono a carico dell'Armatore. Se il presente contratto non sarà rispettato da una delle due parti o concordemente annullato, qualunque ne sia la ragione, la provvigione già riscossa dal Broker non verrà in alcun caso restituita poiché rappresenta il compenso per il lavoro da questi svolto sino al momento della firma del presente contratto. In caso di vendita, estensione del presente noleggio, pronolo e ulteriori noleggi stipulati con lo stesso Noleggiatore o Sue Società o Suoi affini, l'Armatore s'impegna a riconoscere al Broker la commissione d'uso.

22. Forza maggiore: in questo contratto per forza maggiore si intende qualsiasi causa derivante da atti, eventi, mancanze, omissioni, accidenti, infortuni di mare, Atti di Dio, fatti di Principi, Governanti e di Popolo fuori da un ragionevole controllo dell'Armatore o del Noleggiatore (incluso, ma non limitato a scioperi, serrate e altre controversie di lavoro, tumulti, assedi, invasioni, guerra, fuoco, esplosioni, sabotaggi, accidenti e infortuni di mare come fortunale, collisione, incaglio, nebbia, atti e/o regolamenti governativi, avaria grave ad impianti elettrici o meccanici fuori dal controllo dell'equipaggio e non causati da negligenza dell'Armatore, che dovrà provarla).

23. L'Armatore non può vendere l'unità durante il periodo del presente contratto.

24. Ogni e qualsiasi controversia circa l'interruzione o l'esecuzione del presente contratto sarà deferita ad un arbitro unico nominato di comune accordo dalle parti; in difetto d'accordo, tale arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di La Spezia. L'arbitrato avrà sede a La Spezia e giudicherà secondo equità, con ogni libertà di forma e di procedure e la decisione sarà inappellabile.

25. Tutti i termini nel presente contratto sono da intendersi essenziali.

Armatore

Noleggiatore

---

---